



PROCURA GENERALE

della Corte di cassazione

Sezioni Unite civili – Udienza pubblica del 7 luglio 2020

R.G. n. 18326/2019 – n. 8 del ruolo – Relatrice Cons. A. Scrima

REQUISITORIA DEL P.M.

L'Ufficio del Procuratore generale della Corte di cassazione deposita la presente requisitoria, nella forma dell'art. 378 c.p.c. e nel relativo termine, secondo la facoltà consentita dall'interpretazione sistematica della norma e in coerenza con la prassi già riconosciuta dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, esponendo le argomentazioni e formulando le conclusioni che saranno rese all'udienza pubblica di discussione.

1. Con atto di citazione notificato il 18 ottobre 2004, il Sig. XX1, figlio ed erede del Generale XX2, conveniva in giudizio la Repubblica Federale di Germania (da ora, anche RFG) dinanzi al Tribunale di Firenze per sentirla condannare al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito *iure proprio* e *iure hereditatis* derivante dalla illegittima cattura e deportazione del padre.

L'attore rappresentava che il padre, sospettato di collaborare con la resistenza, nel 1944 si era presentato spontaneamente al comando tedesco per ottenere in cambio la liberazione del figlio (allora tredicenne) preso in ostaggio durante una perquisizione domiciliare.

Il Sig. XX2 fu imprigionato dalle Forze Armate tedesche e deportato nei campi di concentramento prima di Natzweiler, poi di Dachau e infine di Flossenbürg (precisamente in un sub-campo a Gröditz). Dopo essere stato costretto a lavorare in condizioni disumane in una fabbrica di materiale bellico, con l'avvicinamento delle truppe sovietiche il Sig. XX2, unitamente ad altri prigionieri, non potendo essere incluso nelle cd. marce della morte, perché malato, fu ucciso a opera di un comando delle SS in una cava vicino Gröditz.

L'attore precisava anche che per l'impiego dei prigionieri – classificati, su ordine del Führer, come “internati militari italiani” anziché come “prigionieri di guerra” – nei

lavori forzati della fabbrica, il relativo titolare era stato condannato alla pena di sette anni di reclusione dal Tribunale di Norimberga.

2. Costituitasi in giudizio, la Repubblica Federale di Germania eccepiva (i) il difetto di giurisdizione del Tribunale adito, per il principio di immunità dello Stato, (ii) l'inammissibilità o improcedibilità della domanda per avere l'Italia rinunciato ad ogni pretesa dei propri cittadini in seguito al Trattato di Pace del 1947 e agli Accordi di Bonn 1961, e comunque (iii) la prescrizione del credito risarcitorio e (iv) l'infondatezza della pretesa. Chiamava in causa la Repubblica Italiana per esserne manlevata.

La Repubblica Italiana si costituiva in giudizio e contestava integralmente sia le pretese attoree che la domanda in garanzia della convenuta.

In corso di causa veniva proposto, da parte della convenuta, regolamento di giurisdizione, che veniva deciso con l'ordinanza n. 14202/2008 con la quale la Suprema Corte dichiarava la giurisdizione del giudice italiano.

3. Il Tribunale di Firenze, con sentenza n. 1086 del 14 marzo 2012, accogliendo l'eccezione preliminare della RFG, dichiarava inammissibile la domanda risarcitoria, per avere la Corte Internazionale di Giustizia (CIG), con sentenza del 3 febbraio 2012 intervenuta nelle more del giudizio su impulso della RFG, ritenuto immuni dalla giurisdizione civile gli atti compiuti dagli Stati *iure imperii* ai sensi dei principi di diritto internazionale.

4. Il Sig. XX1 impugnava la sentenza del giudice di prime cure insistendo nella propria domanda. In particolare, deduceva che (i) il Tribunale non poteva dichiarare inammissibile la domanda in quanto la Corte di cassazione aveva dichiarato precedentemente la giurisdizione del giudice italiano, mentre la sentenza della CIG, sulla quale il giudice di primo grado aveva fondato la propria decisione, non poteva interferire nell'autonomia dell'ordinamento giuridico interno; (ii) l'azione giudiziaria da lui intrapresa non poteva considerarsi una minaccia "per la pace e la giustizia fra le nazioni", sulla base dei principi di diritto internazionale; (iii) avendo la RFG eccepito la prescrizione della pretesa risarcitoria, in base all'art. 77 del Trattato di Parigi del febbraio 1947, non poteva più sostenere la propria immunità giurisdizionale; (iv) in ogni caso, la citata sentenza della CIG si poneva in contrasto con altre molteplici decisioni assunte in ambito internazionale, nonché con la consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione che, in conformità con il diritto internazionale consuetudinario, aveva ammesso il risarcimento dei danni per crimini contro l'umanità. Infatti, la dichiarazione dell'immunità dello Stato sancita dalla CIG doveva ritenersi in contrasto con il diritto, costituzionalmente garantito, di adire un giudice in seguito ad una grave violazione dei diritti umani. Nel caso di specie, la Germania aveva violato sistematicamente i diritti fondamentali del defunto padre dell'attore e pertanto, dopo la moratoria concessa nell'ambito della Convenzione di Londra del 1953, doveva ritenersi ammissibile l'azione risarcitoria nei suoi confronti, che in nessun caso poteva ritenersi prescritta.

Si costituiva anche nel giudizio di appello la Repubblica Federale di Germania contestando l'ammissibilità e la fondatezza del gravame, di cui chiedeva il rigetto con vittoria di spese, ribadendo la carenza di giurisdizione del giudice italiano e riproponendo la domanda di manleva nei confronti dello Stato italiano. Anche quest'ultimo si costituiva in giudizio contestando integralmente la domanda attorea e la domanda di manleva.

5. Nelle more del giudizio di appello, nel corso di procedimenti analoghi al presente, il Tribunale di Firenze sottoponeva al vaglio di legittimità costituzionale l'art. 3 della legge n. 5/2013, con la quale lo Stato italiano aveva inteso recepire la norma consuetudinaria di diritto internazionale sull'immunità degli Stati dalla giurisdizione civile degli altri Stati per tutti gli atti intervenuti *iure imperii*, così come interpretata dalla CIG con la citata sentenza del 3 febbraio 2012.

Con sentenza del 24 ottobre 2014, n. 238, la Corte costituzionale dichiarava l'illegittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 2 e 24 della Costituzione (a) del menzionato art. 3 della legge n. 5/2013, nonché (b) dell'art. 1 della legge n. 848/1957, "limitatamente all'esecuzione data all'art. 94 della Carta delle Nazioni Unite, esclusivamente nella parte in cui obbliga il giudice italiano ad adeguarsi alla pronuncia della Corte internazionale di giustizia (CIG) del 3 febbraio 2012, che gli impone di negare la propria giurisdizione in riferimento ad atti di uno Stato straniero che consistano in crimini di guerra e contro l'umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona"; dichiarava non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale "della norma prodotta nel nostro ordinamento mediante il recepimento, ai sensi dell'art. 10, primo comma, Cost., della norma consuetudinaria di diritto internazionale sull'immunità degli Stati dalla giurisdizione civile degli altri Stati".

6. La Corte d'appello di Firenze, con sentenza n. 2945 del 17 dicembre 2018, ha respinto l'appello, confermando la decisione di primo grado.

La Corte d'appello, per quanto principalmente rileva, ha richiamato il percorso normativo giunto fino alla emanazione della legge n. 5/2013, sottolineando in particolare che, appunto a seguito di detta legge, approvata per dare seguito sul piano interno alla decisione della CIG, la Corte di cassazione si è successivamente pronunciata "sconfessando" l'indirizzo precedente – espresso anche dalla decisione resa sulla questione di giurisdizione in corso di causa – ad esempio con la sentenza a S.U. n. 1136/2014, che ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano stante la necessità di adeguarsi al dettato normativo.

In motivazione, inoltre, la Corte territoriale ha affermato di "non ignorare" che il Tribunale di Firenze aveva sollevato dubbi di legittimità costituzionale su quella disciplina, ritenendoli tuttavia – al di là dei nobili intenti – non convincenti e non suscettibili di avere seguito, alla luce della giurisprudenza di legittimità secondo cui il

diniego all'azione civile della singola vittima di crimini di guerra avrebbe dovuto ricondursi alle limitazioni di sovranità previste dall'art. 11 della Costituzione. In tal senso, l'impugnazione del Sig. XX1 doveva essere respinta in quanto il regolamento di giurisdizione definito in corso di causa dalla Corte di cassazione doveva ritenersi superato dallo *ius superveniens*; oltre al fatto che comunque il giudice di prime cure si era espresso per l'inammissibilità, nel senso che, anche presupponendo la giurisdizione, avrebbe trovato comunque applicazione prevalente il principio dell'immunità degli Stati per gli atti *iure imperii*.

La Corte territoriale ha aggiunto che, essendo la citata sentenza della CIG vincolante nell'ordinamento italiano, ammettere le azioni risarcitorie dei singoli nei confronti degli Stati sovrani, avrebbe alterato le dinamiche negoziali nella definizione dei rapporti internazionali (specie nella sistemazione delle recriminazioni post-belliche), ostacolando in tal modo il sistema di "pace e giustizia fra le nazioni".

Inoltre, secondo il giudice di secondo grado, non potevano dirsi rinunciate le eccezioni di carenza di giurisdizione e d'inammissibilità dell'azione sollevate dalla controparte per avere contestato nel merito la fondatezza delle pretese risarcitorie e, dato l'esito della lite, ha dichiarato non esservi luogo a provvedere sulla domanda di manleva tra la RFG e la Repubblica Italiana.

7. Il Sig. XX1 ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, affidato a tre motivi.

7.1. Con il primo motivo di ricorso lamenta ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 1) e 3) c.p.c. la violazione del principio di giurisdizione universale per gravi crimini contro l'umanità nonché dell'art. 3, comma 2, della legge n. 218/1995, in collegamento con l'art. 18 e 20 c.p.c., per errata applicazione dell'art. 136 della Costituzione, dell'art. 3 della legge n. 5/2013 e dell'art. 1 della legge 17 agosto 1957, n. 848 (e art. 94 della Carta ONU) alla luce della sentenza n. 238/2014 e dell'ordinanza n. 30/2015 della Corte costituzionale.

7.2. Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente deduce la violazione dell'art. 10 della Costituzione in combinato disposto con l'art. 17 dell'Accordo di Londra sui debiti del Deutsche Reich del 27 febbraio 1953, ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 1), 2) e 3) c.p.c.

7.3. Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. la violazione dell'art. 41 c.p.c. e dell'art. 59 della legge 18 giugno 2009, n. 69, nonché dell'art. 2909 c.c.

7.4. Infine, il ricorrente, in considerazione dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, chiede alla Corte di pronunciarsi anche sul merito della domanda ai sensi dell'art. 384, comma 4 c.p.c.

8. Il primo motivo di ricorso è fondato.

8.1. A partire dalla metà del primo decennio di questo secolo si è formato, nella giurisprudenza di legittimità, un orientamento nel senso di ritenere non più assoluta – come in precedenza – la portata del principio dell’immunità degli Stati nazionali dalla giurisdizione civile straniera per gli atti compiuti *iure imperii*, in ragione del principio fondamentale del rispetto dei diritti inviolabili della persona umana. Questo indirizzo ha preso le mosse dalla emersione di numerosi casi di domande risarcitorie proposte nei confronti della Repubblica Federale di Germania, in relazione a fatti commessi dal regime nazista durante la seconda guerra mondiale, per ottenere il ristoro dei danni non patrimoniali subiti dagli attori – e per successione dai loro eredi – in conseguenza della deportazione e della sottoposizione a lavoro forzato nei campi di prigionia.

Con una nuova interpretazione, le Sezioni Unite – a partire dal noto “caso Ferrini”, hanno così riconosciuto la giurisdizione italiana in relazione alla domanda risarcitoria promossa dal cittadino italiano nei confronti della Repubblica Federale di Germania Tedesca per essere stato catturato a seguito dell’occupazione nazista: Cass., S.U., n. 5044/2004, ha affermato che “Il rispetto dei diritti inviolabili della persona umana ha assunto il valore di principio fondamentale dell’ordinamento internazionale, riducendo la portata e l’ambito di altri principi ai quali tale ordinamento si è tradizionalmente ispirato, quale quello sulla "sovrana uguaglianza" degli Stati, cui si collega il riconoscimento della immunità statale dalla giurisdizione civile straniera. Ne consegue che la norma consuetudinaria di diritto internazionale generalmente riconosciuta che impone agli Stati l’obbligo di astenersi dall’esercitare il potere giurisdizionale nei confronti degli Stati stranieri, non ha carattere assoluto, nel senso che essa non accorda allo Stato straniero un’immunità totale dalla giurisdizione civile dello Stato territoriale, tale immunità non potendo essere invocata in presenza di comportamenti dello Stato straniero di tale gravità da configurare, in forza di norme consuetudinarie di diritto internazionale, crimini internazionali, in quanto lesivi, appunto, di quei valori universali di rispetto della dignità umana che trascendono gli interessi delle singole comunità statali. Sussiste pertanto la giurisdizione italiana in relazione alla domanda risarcitoria promossa, nei confronti della Repubblica federale di Germania, dal cittadino italiano che lamenta di essere stato catturato a seguito dell’occupazione nazista in Italia durante la seconda guerra mondiale e deportato in Germania per essere utilizzato quale mano d’opera non volontaria al servizio di imprese tedesche, atteso che sia la deportazione che l’assoggettamento ai lavori forzati devono essere annoverati tra i crimini di guerra e, quindi, tra i crimini di diritto internazionale, essendosi formata al riguardo una norma di diritto consuetudinario di portata generale per tutti i componenti della comunità internazionale”.

Tale orientamento è stato poi successivamente ribadito: in tal senso Cass., S.U., n. 14201/2008 e 14202/2008, quest’ultima chiamata a statuire proprio sulla giurisdizione italiana a favore dell’odierno ricorrente.

Analogamente, sul versante penale, si è espressa Cass. pen., n. 1072/2008.

Si è così costituito un indirizzo nel senso del riconoscimento della categoria dei *delicta imperii* quale area insuscettibile di poter fruire della prerogativa consuetudinaria della piena immunità statale.

8.2. È in tale contesto che si è registrata la sentenza Germania c. Italia del 3 febbraio 2012 della CIG, resa in accoglimento del ricorso proposto dalla Germania contro l'Italia per avere quest'ultima mancato di riconoscere la piena immunità spettante in base al diritto internazionale, in base alla quale sia i giudici di primo grado che, successivamente, la Corte d'appello, hanno fondato il proprio convincimento.

Invero, con la citata sentenza, la CIG, interpretando le norme di diritto internazionale, ha negato la giurisdizione dello Stato italiano sulle azioni risarcitorie per danni da crimini di guerra commessi *iure imperii* dal Terzo Reich.

In ottemperanza a tale decisione, mediante il recepimento ai sensi dell'art. 10, primo comma, Cost., il legislatore italiano ha quindi promulgato la legge n. 5/2013.

In particolare, ai sensi dell'art. 3 della citata legge, era previsto che il giudice nazionale dovesse adeguarsi alla pronuncia della CIG e dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in qualunque stato e grado del processo.

Le stesse Sezioni Unite della Suprema Corte hanno pertanto mutato il proprio orientamento, riconoscendo nuovamente l'applicabilità del principio dell'immunità. In tal senso Cass., S.U., n. 4284/2013 secondo cui "Non sussiste la giurisdizione italiana in relazione alla domanda risarcitoria promossa nei confronti della Repubblica federale di Germania con riguardo ad attività *iure imperii* lesive dei valori fondamentali della persona o integranti crimini contro l'umanità, commesse dal Reich tedesco fra il 1943 ed il 1945, dovendosi escludere che il principio dello *ius cogens* deroghi al principio dell'immunità giurisdizionale degli Stati"; e analogamente Cass., S.U., n. 1136/2014, secondo cui "In tema di azione risarcitoria promossa, nei confronti della Repubblica Federale di Germania, dal cittadino italiano che lamenti di essere stato catturato a seguito dell'occupazione nazista in Italia durante la seconda guerra mondiale e deportato in Germania, l'art. 3, comma 1, della legge 14 gennaio 2013, n. 5, emanata per determinare le modalità di attuazione della sentenza della Corte internazionale di giustizia dell'Aja del 2 febbraio 2012 che ha escluso la sussistenza della giurisdizione civile rispetto agli atti compiuti *iure imperii* da uno Stato, nel prevedere la declaratoria del difetto di giurisdizione del giudice italiano, in qualunque stato e grado del processo (e pur dopo una precedente statuizione della cassazione, con rinvio al giudice di merito), costituisce norma di adeguamento dell'ordinamento interno a quello internazionale, in attuazione dell'art. 11, secondo periodo, Cost.". Analogamente si è espressa Cass. pen., n. 32139/2012.

8.3. Tuttavia, questo orientamento, imperniato sulla pronuncia della CIG e sulla legge n. 5/2013, non è stato e non è più sostenibile, a partire dalla successiva sentenza della Corte costituzionale n. 238/2014.

Con detta pronuncia, resa proprio in risposta ai dubbi di costituzionalità sollevati dal Tribunale di Firenze di cui è fatto cenno nella sentenza ora impugnata, il Giudice delle leggi ha infatti dichiarato l'illegittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 2 e 24 della Costituzione, della norma in questione, nonché dell'art. 1 della legge 17 agosto 1957, n. 848, limitatamente all'esecuzione data all'art. 94 della Carta delle Nazioni Unite, nella parte in cui prevede l'obbligo per il giudice italiano di adeguarsi alla pronuncia della CIG del 3 febbraio 2012 che gli impone di negare la propria giurisdizione in riferimento ad atti di uno Stato straniero che consistano in crimini di guerra e contro l'umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona.

L'immunità degli Stati esteri dalla giurisdizione civile – ha osservato la Corte costituzionale – esprime una consuetudine di diritto internazionale che ha ingresso nell'ordinamento interno attraverso l'art. 10 Cost; ma la stessa Costituzione impone di verificare se attraverso tale meccanismo di adattamento automatico risultino avere ingresso norme, quale appunto quella formata dall'interpretazione datane dalla CIG, che entrino in conflitto con i principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale, tra cui il diritto al giudice (art. 24 Cost.) e, assieme, la garanzia del rispetto dei diritti inviolabili della persona (art. 2 Cost.). Per questo, nei rapporti con gli Stati stranieri, il diritto alla tutela giudiziale può essere limitato fino al punto in cui vi sia un interesse pubblico riconoscibile come preminente, ciò che non potrebbe mai dirsi in presenza di atti che non esprimono la funzione sovrana dello Stato straniero, bensì integrano crimini contro l'umanità, come la deportazione, i lavori forzati, gli eccidi. Il carattere palesemente criminale di tali fatti impedisce che a essi possa giovare lo scudo protettivo dell'immunità, operando i contro-limiti anzidetti.

Pertanto, per questa parte che concerne i *delicta imperii*, quella norma di diritto internazionale – ha affermato Corte cost. cit., con pronuncia interpretativa di rigetto – non è entrata nell'ordinamento, non operando il rinvio ex art. 10 Cost.

Conseguentemente, con la medesima sentenza n. 238, la Corte ha dichiarato l'incostituzionalità della legge di adattamento speciale (art. 3, legge n. 5/2013) e della legge di esecuzione dello Statuto dell'ONU (art. 1 della legge n. 848/1957), per la parte in cui tali disposizioni imponevano, con vincolo di adeguamento alla pronuncia della Corte internazionale dell'Aja, di declinare la giurisdizione nazionale in presenza di atti di uno Stato straniero costitutivi di crimini di guerra o contro l'umanità, lesivi dei diritti inviolabili della persona.

8.4. A fronte della dichiarazione cumulativa (ribadita poi con l'ordinanza n. 30/2015), di rigetto con interpretazione (vincolante per il giudice nel senso di impedire la reiterazione dell'interpretazione anticonstituzionale: Cass., S.U. n. 27986/2013) e di

illegittimità costituzionale delle norme interne di svolgimento, la giurisprudenza successiva della S.C. è quindi tornata ad applicare l'orientamento precedente, riconoscendo la prevalenza del principio e meta-valore del rispetto dei diritti inviolabili a fronte di *delicta imperii*, cioè di atti compiuti in violazione di norme internazionali di *ius cogens* tali da determinare la rottura di un potere sovrano riconoscibile come tale; con conseguente recessione del principio dell'immunità statale, che non costituisce un diritto quanto piuttosto una "prerogativa" dello Stato nazionale, cosicché il principio del rispetto della "sovrana uguaglianza" degli Stati deve restare privo di effetti nell'ipotesi di crimini contro l'umanità. Ossia di gravi azioni criminose la cui vera sostanza consiste in un abuso della sovranità statale: così Cass., S.U., n. 21946/2015; Cass., S.U., n. 15812/2016; Cass., S.U., n. 712/2017; Cass. pen., n. 1072/2008.

8.5. Di tale consolidato orientamento giurisprudenziale, e dell'intervenuta sentenza della Corte costituzionale, non ha tenuto affatto conto la Corte d'appello di Firenze, che, anzi, ha motivato la propria decisione sulla base di un indirizzo ormai superato e con mera espressione di dissenso rispetto alle argomentazioni poste a sostegno delle questioni di costituzionalità sollevate dal Tribunale di Firenze, che hanno invece trovato accoglimento in una decisione di ben quattro anni precedente la sentenza oggi impugnata. .

In ragione delle considerazioni fin qui svolte, il motivo deve essere accolto.

8.6. In seguito all'accoglimento del primo motivo di ricorso, con l'affermazione della sussistenza della giurisdizione (che del resto la convenuta RFG non contesta più), il secondo motivo, che deduce la rinuncia della RFG alla propria immunità sulla base dell'Accordo di Londra del febbraio 1953, deve ritenersi assorbito.

8.7. Il terzo motivo di ricorso, sull'efficacia di giudicato "panprocessuale" della statuizione sulla giurisdizione intervenuta in corso di causa è ugualmente assorbito.

Tuttavia, si può aggiungere (per attinenza indiretta con la decisione di merito, v. *infra*) che sarebbe anch'esso fondato. Infatti, la prevalente giurisprudenza di legittimità ritiene che la statuizione pronunciata dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione sul ricorso proposto ai sensi dell'art. 41 c.p.c. per il regolamento preventivo di giurisdizione costituisce giudicato con efficacia vincolante nel processo nel corso del quale tale statuizione sia stata resa, e l'autorità di giudicato opera anche con riferimento ai mutamenti normativi sopravvenuti, in applicazione del principio della *perpetuatio* ai sensi dell'art. 5 c.p.c.: così Cass., S.U., n. 2739/1997, con riguardo a sopravvenute pronunce costituzionali; Cass., S.U., n. 1210/2000; Cass., S.U., n. 3877/2004; Cass., S.U., n. 6637/2005; Cass., S.U., n. 20322/2006 con la precisazione che l'operatività di una legge processuale successiva riemerge quando valga a radicare la giurisdizione presso il giudice dinanzi al quale è stato promosso il giudizio; Cass., S.U., n. 7930/2013; Cass., S.U., n. 2083/2019. Lo stesso principio è desumibile *a contrario* da Cass., sez. U, n. 6929/2018 secondo cui esso non vale per i soggetti entrati nel processo dopo il

giudicato, operando l'effetto del giudicato soltanto nei confronti di coloro che sono stati parti nel processo nel quale è intervenuta l'ordinanza regolatrice della giurisdizione.

9. Il ricorrente (pagg. 17-18) chiede alla Corte di adottare una pronuncia nel merito, a norma dell'art. 384 c.p.c., secondo comma.

L'Ufficio ritiene che la richiesta possa trovare seguito: (a) sia perché essa non involge accertamenti né questioni di fatto; (b) sia perché, una volta affermata la giurisdizione, si deve reputare superfluo rimettere ulteriormente le parti dinanzi al giudice del merito; ciò, tenuto conto anche (i) della esigenza di definire un giudizio iniziato nel 2004, (ii) da parte di persona oggi quasi novantenne, (iii) a fronte di una domanda di giustizia che fa valere lesione di diritti fondamentali a opera di gravissimi fatti giuridicamente imputabili allo Stato estero, (iv) domanda che non ha avuto ingresso nel merito da parte del giudice del gravame, con la declinatoria della giurisdizione nonostante la pronuncia della Corte costituzionale di quattro anni precedente, (v) nonché in ragione della opportunità che sia oggi la Corte di cassazione a definire *anche* la questione relativa alla eccepita prescrizione, evitando – come si prospetterà – di rimettere il giudizio al giudice di appello senza una proposizione di principio su questo tema.

10. Quanto al fatto materiale, è la stessa Corte di appello a dare atto che “non v'è dubbio che XX2 abbia subito un crimine di guerra ad opera delle truppe tedesche in Italia nel periodo d'occupazione successiva all'armistizio dell'8 settembre 1943 con le forze angloamericane”. Né la narrazione del fatto quale contenuta negli atti introduttivi del giudizio e poi ribadita durante il corso dell'intero processo risulta mai contraddetta dalla convenuta Repubblica Federale di Germania, che ha imperniato le proprie difese esclusivamente in diritto, sull'eccezione di immunità dalla giurisdizione e gradatamente su quella di prescrizione, chiamando in causa la Repubblica Italiana per essere garantita da una eventuale condanna risarcitoria (sulla base di titolo convenzionale, *infra*). Dovendosi dire così integrato l'accertamento dei fatti materiali quali prospettati dalla parte attrice, secondo il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., operante come è noto anche nei giudizi introdotti prima della legge n. 69/2009 che ne ha esplicitato l'operatività nel giudizio civile. “Il principio di non contestazione, pur essendo stato codificato con la modifica dell'art. 115 c.p.c. introdotta dalla legge n. 69 del 2009, è applicabile anche ai giudizi antecedenti alla novella, avendo questa recepito il previgente principio giurisprudenziale in forza del quale la non contestazione determina effetti vincolanti per il giudice, che deve ritenere sussistenti i fatti non contestati, astenendosi da qualsivoglia controllo probatorio in merito agli stessi”: così, da ultimo, Cass., n. 5429/2020.

Si debbono perciò considerare acquisite le circostanze allegate dall'attore, ossia: che il padre sia stato catturato a Trieste nell'agosto del 1944 e deportato in Germania, dapprima a Natzweiler, poi a Dachau e infine a Flossenbürg, dove era impegnato in lavori forzati in un sub-campo di Gröditz, presso l'azienda produttiva di cannoni e

armamenti di proprietà della famiglia Flick, azienda integrata nel campo e posta sotto il controllo delle SS, dove il sig. XX2 svolgeva il lavoro in condizioni di degrado e violenza anche a opera di ex ergastolani tedeschi reclutati con funzioni di vigilanza degli internati.

Come si deve considerare acquisito che a livello di comunità internazionale siano considerati crimini contro l'umanità "la deportazione e l'assoggettamento dei deportati al lavoro forzato", come si trae dallo Statuto delle Nazioni Unite, firmato a Londra l'8 agosto 1945, sub art. 6, lett. b); dalla Risoluzione n. 95 dell'11 dicembre 1946 della Assemblea Generale delle N.U.; dai Principi di diritto internazionale adottati nel giugno 1950 dalla Commissione delle N.U., sub VI; dalle Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza n. 827/93 e n. 955/94, con le quali sono stati adottati, rispettivamente, lo Statuto del Tribunale penale internazionale per la ex Jugoslavia (artt. 2 e 5) e lo Statuto del Tribunale penale internazionale per il Ruanda (art. 3); e dalla Convenzione con la quale è stata istituita la Corte penale internazionale, sottoscritta a Roma il 17 luglio 1998 da ben 139 Stati (dei quali 120 ratificanti) (così Cass., n. 14201/2008).

11. Si tratta di stabilire se abbia fondamento giuridico l'eccezione di prescrizione sollevata dalla Repubblica Federale di Germania.

È opinione dell'Ufficio che l'eccezione sia infondata.

A questa conclusione si potrebbe pervenire attraverso differenti percorsi argomentativi, che involgono l'applicazione di principi generali; se ne traccia la sintesi e se ne propone conclusivamente una specifica soluzione, correlata al caso concreto.

11.1. Secondo una prima possibilità interpretativa, che non risulta mai esaminata in modo espresso nella giurisprudenza della Corte di cassazione, ma che si lega a una ampia discussione di dottrina e che trova eco in alcune decisioni di giudici di merito¹, si tratterebbe di dare risposta affermativa alla rilevazione di una norma di diritto internazionale generale consuetudinario che sancisce senza eccezioni l'imprescrittibilità dei reati e dei diritti risarcitori conseguenti a crimini di guerra o contro l'umanità.

La sentenza sul caso "Ferrini" (Cass., S.U. n. 5044/2004 *cit.*) sfiora il problema, affermando che tali crimini minacciano le fondamenta della coesistenza internazionale perché si tratta di delitti che "si concretano nella violazione, particolarmente grave per intensità o sistematicità ... dei diritti fondamentali della persona umana, la cui tutela è affidata a norme inderogabili che si collocano al vertice dell'ordinamento internazionale, *prevalendo su ogni altra norma*, sia di carattere convenzionale che consuetudinario ... *Per questo ne è stata sancita l'imprescrittibilità (Convenzione ONU del 26 novembre 1968; Convenzione del Consiglio d'Europa del 25 gennaio 1974)*" [corsivo di chi scrive].

¹ Si sono pronunciate nel senso della imprescrittibilità Trib. Bologna, 11.1.2010 e 18.11.2010, e Trib. Torino 20.5.2020; *contra*, Trib. Brescia 31.3.2011, Trib. Firenze 8.2.2011, Trib. Rossano 20.9.2011.

Il suddetto passaggio motivazionale non sembra tuttavia sufficiente per fondare una affermazione di principio che individui nella regola dell'imprescrittibilità come "sancita" dalle citate convenzioni degli anni '60 e '70 la semplice formalizzazione di un principio di carattere consuetudinario preesistente; né a maggior ragione è sufficiente per predicare una risposta affermativa all'altro profilo del problema, quello della applicazione retroattiva della ritenuta imprescrittibilità.

In realtà, come è stato osservato in diverse analisi di dottrina, il problema della prescrizione dei reati – e delle pretese civilistiche connesse – di cui si tratta è emerso nel contesto internazionale e nella riflessione della scienza internazionalistica principalmente verso la metà degli anni '60, essenzialmente sulla base dell'esigenza di evitare l'impunità per i crimini nazisti commessi da coloro che erano sfuggiti al processo di Norimberga; il caso Eichmann, trattato in Israele, ebbe a risolvere il problema facendo valere una regola di diritto interno, che prevedeva appunto l'imprescrittibilità di reati particolarmente gravi quali quelli ascritti all'imputato.

Ma l'emersione del problema e la sua "traduzione" normativa nel quadro delle citate Convenzioni multilaterali è stato appunto considerato, almeno nella più diffusa lettura, quale sintomo della impossibilità di ritenere la pre-vigenza di un consolidato principio simile in forza di una consuetudine.

Si è sottolineato, al riguardo, che la Convenzione dell'ONU del 1968, titolata quale *Convenzione sulla non applicabilità delle prescrizioni ai crimini di guerra e ai crimini contro l'umanità*, è stata ratificata da un numero molto esiguo di Stati – e non dall'Italia – e ciò anche per il disposto del suo art. 1, che stabilisce l'imprescrittibilità per i crimini in essa considerati indipendentemente dal tempo della loro commissione, così introducendo una regola di applicazione retroattiva che è considerata in contrasto con l'assetto costituzionale di numerosi Paesi, per l'Italia con l'art. 25 Cost.

Non maggiore adesione ha ricevuto la Convenzione del Consiglio d'Europa, titolata come la precedente, non ratificata da diversi Stati tra cui l'Italia ed entrata in vigore internazionalmente solo nel 2003. Relativamente a detta Convenzione, inoltre, si è osservato che essa, che ha adottato in via generale una tecnica di rinvio alla Convenzione sul genocidio, istituendo poi un parallelo catalogo "aperto" quanto alle fattispecie dei reati da considerare imprescrittibili, mediante dichiarazioni integrative dei singoli Stati che individuino quali fattispecie siano da considerare particolarmente gravi, ha previsto la possibilità di recuperare la decorrenza dei termini prescrizionali in relazione alla gravità in concreto del crimine, mitigando notevolmente la portata innovativa del testo per quanto riguarda i fatti da considerare già prescritti al momento della sua entrata in vigore (art. 2): regola generale è cioè l'applicazione della disciplina convenzionale ai fatti successivi alla Convenzione, eccezione è la previsione della facoltà dei singoli Stati di considerare imprescrittibili i crimini per i quali il termine di estinzione del reato o della pena sia ancora in corso.

Ancora, nel senso della esclusione della sussistenza di un principio di imprescrittibilità generalizzato e perenne, è stata sottolineata – *a contrario* – anche la disposizione della legge 20 dicembre 1945, n. 10, del Consiglio di controllo Alleato per la Germania, che aveva dettato norme relative ai processi a carico dei criminali di guerra che si sarebbero svolti dinanzi ai Tribunali nazionali o internazionali e che escludeva dal computo del tempo rilevante ai fini della prescrizione il periodo trascorso durante il regime del Terzo Reich. Una analoga previsione sospensiva era poi stata emanata nella RFG, con una legge che sospendeva il decorso della prescrizione dall'8 maggio 1945, data di caduta del regime nazista, al 31 dicembre 1949, data di fondazione della Repubblica Federale.

Inoltre, venendo più direttamente all'ordinamento italiano, si è considerato che il principio di imprescrittibilità per i fatti costituenti crimini contro l'umanità è stato bensì affermato nell'art. 29 dello Statuto della Corte penale internazionale, la cui Convenzione istitutiva fatta a Roma il 17 luglio 1998, ratificata e resa esecutiva con la legge n. 232/1999, è entrata in vigore il 1° luglio 2002, quanto ai reati di competenza della stessa Corte (e in dottrina si è ritenuto che si tratti di prescrizione cogente sul piano costituzionale, *ex art. 117, primo comma, Cost.*), ma si è pure sottolineato che lo stesso *corpus* normativo stabilisce espressamente che tale previsione non ha efficacia retroattiva (art. 24).

Neppure è stato considerato come espressione di un principio condiviso a livello internazionale l'art. 7, par. 2, della Convenzione EDU, che, facendo seguito al par. 1 il quale enuncia il generale principio di civiltà giuridica della irretroattività della legge penale, dispone che “Il presente articolo non ostacolerà il giudizio e la condanna di una persona colpevole di una azione o di una omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili”, norma che è stata prudenzialmente intesa dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo non come eccezione al par. 1 ma come regola di precisazione e in continuità con essa, escludendo applicazioni retroattive in senso stretto e trasferendo sotto la regolazione del par. 1 vicende di crimini di guerra da reputare tali secondo il diritto internazionale generale (Corte EDU, Grande Camera, 17.5.2010, Kononov/Lettonia; *Id.*, 18.7.2013, Damjanovic c/Bosnia)

Ferma poi l'estraneità della previsione veicolata nel diritto UE, rispetto al fatto che qui rileva, anteriore alla stessa creazione delle Comunità (cfr. Corte di giustizia 12.7.2012, causa C/466/11, che dichiara la manifesta incompetenza della Corte dell'UE a risolvere una questione pregiudiziale in materia di domanda risarcitoria per danni da lavori forzati in Germania, sollevata con riferimento al Trattato di Lisbona e alla Carta dei diritti fondamentali).

In breve, il punto di vista internazionale non sempre è coinciso con quello interno; e se in quest'ultimo si ravvisano acquisizioni stabilizzate nel sistema, così come è nella

previsione della imprescrittibilità dei “delitti atroci, dei quali lunga resta la memoria negli uomini”, per usare le parole della Relazione sul tuttora vigente codice penale (art. 157), nel primo la produzione normativa uniforme che dà luogo alla consuetudine segue percorsi differenti e tempi diacronici.

Ai più limitati fini della definizione della presente controversia, senza necessità di esplorare un dibattito pluriennale e soprattutto di dovere saggiare la compatibilità di una norma consuetudinaria creatasi nel dopoguerra con il principio, comune agli Stati e codificato nell’art. 25 della Costituzione, della legalità penale, nel senso della irretroattività delle previsioni incriminatrici o peggiorative, che a sua volta costituisce un ostacolo, o contro-limite, all’immissione di previsioni internazionali *ex art. 10 Cost.* (esattamente secondo lo stesso meccanismo impeditivo che è stato enucleato dal giudice delle leggi sulla questione della immunità *cd. ristretta* nella sentenza n. 238/2014 di cui si è detto più sopra), ci si può limitare alla constatazione di un dibattito teorico tuttora aperto e alla rilevazione di non secondari ostacoli di vincolo costituzionale rispetto alla tesi della consuetudine internazionale sulla imprescrittibilità, sia essa immanente da sempre ovvero retroattiva.

11.2. Ma vi è un diverso, e ad avviso dell’Ufficio più pertinente, percorso argomentativo.

Innanzitutto, si deve considerare quale sia effettivamente il *petitum* e quale la *causa petendi* che il Sig. XX1 ha inteso portare alla cognizione del giudice.

Da questo punto di vista, infatti, in relazione alla vicenda storica che è stata rappresentata dal ricorrente nell’instaurare la causa, si deve, interpretando la domanda, individuare quale sia il titolo costitutivo del pregiudizio di cui è chiesto il ristoro.

Ciò in quanto l’attore fa valere, secondo il contenuto complessivo della citazione e poi dello stesso atto di appello, il proprio diritto al risarcimento per “la cattura e la deportazione” del proprio genitore, senza fare menzione – se non narrativamente – della morte dello stesso, per fucilazione. Questa delimitazione della domanda si riflette nella non particolarmente elevata entità della riparazione che viene richiesta, e si collega altresì alla – implicita – presupposizione del radicarsi della giurisdizione italiana anche secondo il criterio del luogo di verifica del fatto o dell’evento illecito, entrambi realizzatisi in tutto (la cattura) o in parte (la riduzione in condizione di schiavitù) in territorio italiano (arg. in base alla regola di conflitto *ex art. 62* della legge n. 218/1995); anche se ovviamente sul punto opera la regolazione nei termini della *cd. giurisdizione universale* (Cass., S.U., n. 5044/2004 *cit.*, par. 9 e 12; Cass., S.U. n. 4461/2009).

Se si muove da questa constatazione, viene meno con essa la possibilità di addentrarsi nella tematica della imprescrittibilità in assoluto, che deriverebbe dalla qualificazione del torto civile quale direttamente correlato a un illecito penale – l’omicidio – a sua volta non soggetto a prescrizione nell’ottica del diritto interno.

Poiché l'illecito civile integra gli estremi di un reato, e per detto reato non è stato promosso il giudizio penale, all'azione risarcitoria si applica comunque il termine di prescrizione eventualmente più lungo stabilito per il reato, ai sensi dell'art. 2947, terzo comma, del codice civile, previo accertamento, *incidenter tantum*, da parte del giudice civile, degli estremi dell'illecito penale. Nella specie – come del resto si è verificato negli analoghi casi portati dinanzi alla giurisdizione a seguito della cattura e della deportazione di civili o militari da parte delle truppe tedesche – si delineano i reati di sequestro di persona (per la cattura) e di riduzione in schiavitù (per i lavori forzati), ex artt. 605 e 600 cod. pen.

11.3. Ora, la prescrizione, nel campo penale, svolge la funzione di riequilibrio tra un interesse pubblico – quello alla punizione del responsabile – e un interesse individuale – quello alla definizione della condizione giuridica, che non è in linea di principio passibile di perpetua considerazione, salvo appunto che nei casi di eccezionale gravità.

Nel campo civile, il significato del decorso del tempo assume differente coloritura.

Assente l'interesse "punitivo" pubblico in senso stretto, nella prescrizione dei diritti confluiscono molteplici finalità, variamente sottolineate nella cultura giuridica: dall'interesse alla certezza e alla stabilizzazione delle situazioni giuridiche; alla constatazione presuntiva del venir meno, man mano, dell'interesse del titolare della posizione attiva rispetto alla attuazione pratica della medesima posizione; alla fissazione di una regola superindividuale di composizione legale del potenziale conflitto tra due soggetti, il cui rapporto si atteggi in termini di potestà dell'uno sull'altro.

Tratto centrale, indipendentemente dalle opzioni di impostazione sistematica, è quindi quello che *impedisce* che il decorrere del tempo possa avere effetto estintivo non solo quando l'inerzia del titolare abbia una sua "ragione giustificativa" (come nei casi di diritti azionabili solo alla cessazione del rapporto intersoggettivo, si pensi alla materia del lavoro, delle locazioni etc.) ma, ancor prima e a maggior ragione, quando vi sia un impedimento *giuridico* e non solo di fatto alla possibilità di esercitare il diritto, cioè di farlo valere dinanzi a un giudice. Si tratta di un principio che la Corte di cassazione enuncia costantemente: Cass., n. 20642/2019, n. 22072/2018, n. 10828/2015, n. 21026/2014, tra molte altre.

È questo un principio connaturale all'istituto della prescrizione (civile), espresso con chiarezza nell'art. 2935 del codice civile: la prescrizione comincia a decorrere "dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere".

11.4. Nell'ambito delle pretese civilistiche risarcitorie per fatti costituenti anche crimini contro l'umanità, i relativi diritti non potevano essere fatti valere, da nessuno, per tutto il tempo in cui la sistematica dell'immunità "allargata" dalla giurisdizione ha costituito diritto cogente sul piano internazionale.

Proprio la portata globale e senza eccezioni dell'immunità degli Stati per gli atti *iure imperii*, ossia espressivi di esercizio della sovranità, quale si è manifestata nella assoluta

unanime constatazione di una consuetudine nella dimensione internazionale e, veicolata sul piano interno attraverso l'art. 10 Cost., quale si è tradotta nelle sistematiche declinatorie della giurisdizione da parte dei giudici nazionali in applicazione di quel principio (tra molte altre, Cass., S.U., n. 328/1999, n. 919/1996, n. 9675/1993, n. 5091/1990), definisce un ostacolo *di diritto* all'azionabilità di quelle pretese. Il diniego assoluto di giurisdizione, anzi, dovrebbe definirsi come l'ostacolo primo e più radicale alla azionabilità di un diritto individuale di carattere civile, poiché esso non è semplicemente una formula processuale ma più nel fondo delinea un limite *costituzionale* alla tutela di un qualsiasi diritto, giacché quel diritto, di fronte allo sbarramento dell'immunità statale, semplicemente non ha un giudice.

11.5. Muovendo da questa premessa, che si limita a registrare quale dato normativo proprio lo stato dell'elaborazione teorica e delle applicazioni pratiche in materia di immunità del quale si è fatto cenno più sopra, nel richiamare l'evoluzione giuridica intorno alla categoria delle immunità per atti di esercizio del potere pubblico statale, è agevole ricavarne la conseguenza: fino alla riconsiderazione critica e limitativa dell'immunità da parte della giurisdizione, il diritto al risarcimento del danno per fatti come quelli oggetto del presente giudizio non poteva essere "fatto valere", *ex art. 2935 cod. civ.*, come del resto è avvenuto per tutti i casi analoghi coltivati in sede giudiziale.

11.6. Non potrebbe, a parere dell'Ufficio, aggirarsi questo rilievo con l'affermazione che i titolari dei diritti in discorso avrebbero potuto comunque avere, e in taluni casi hanno avuto, accesso al giudice, ancorché per vedersi dire la domanda improponibile per difetto di giurisdizione.

A parte il carattere manifestamente artificioso di questa tesi, vi osta la natura *sostanziale* dell'immunità dello Stato quale si ricava dalla ricostruzione che ne ha dato la sentenza n. 5044/2004 delle Sezioni Unite civili della Corte di cassazione. Essa ha infatti ricusato una classificazione puramente "procedurale" della categoria dell'immunità in campo internazionale² e si è collocata condivisibilmente nella diversa prospettiva della comparazione omogenea tra norme, per tale via riconoscendo il primato dello *ius cogens* rispetto a una prerogativa cedevole, in presenza di atti che spezzano la loro riconoscibilità come atti di esercizio di sovranità perché, semplicemente e tragicamente, crimini *tout court*.

11.7. Tanto meno potrebbe essere speso come argomento di "retrodatazione" dell'azionabilità dei diritti risarcitori il richiamo alle Convenzioni del 1968 o del 1974 più sopra ricordate (par. 11.1). Non è possibile affermare, contraddittoriamente, che quelle Convenzioni *non* hanno – secondo l'opinione decisamente prevalente e prevalsa

² Classificazione "procedurale", espressa principalmente dai Paesi di *common law*, che finisce per eludere *a priori* il problema della comparazione e della resistenza di quella regola dell'immunità di fronte ai diritti umani fondamentali: le regole procedurali non vengono in considerazione nella gerarchia dei diritti. Cfr. per es. *House of Lords* (GB), *Jones c/Arabia Saudita* 14 giugno 2006.

– portato a emersione alcun principio innovativo in tema di immunità dalla giurisdizione e di regime della prescrivibilità, e al contempo assegnare ad esse un fattore di apertura dell’ordinamento all’esercizio dei diritti risarcitori dei quali si tratta; tanto meno per l’ordinamento italiano, che non è neppure interessato dalla ratifica ed esecuzione di quei testi.

Ne è riprova, del resto, l’intervallo restrittivo – con il ritorno alla teorica e alla pratica dell’immunità senza eccezioni – che si è verificato successivamente, a seguito della pronuncia della Corte internazionale di giustizia del 2012 e della sua “legificazione” con la legge n. 5/2013, intervallo che è venuto meno solo a seguito della decisione della Corte costituzionale n. 238/2014.

11.8. Solo dal 2004³, come limite a ritroso dell’esordio del termine prescrizionale, quindi, sarebbe stato possibile far valere il diritto al risarcimento per i fatti subiti dal genitore dell’odierno ricorrente⁴.

Ne deriva che la domanda proposta quello stesso anno, proprio in quanto venuto meno l’ostacolo della immunità, non può in alcun caso respingersi sulla base della eccezione di prescrizione formulata dalla RFG.

12. La convenuta RFG ha introdotto in causa un rapporto di garanzia nei confronti dell’Italia, basato su una regolazione convenzionale tra i due Paesi, contenuta nell’Accordo italo-tedesco di Bonn in data 2 giugno 1961, reso esecutivo con il d.P.R. n. 1263/1962, a sua volta collegato all’art. 77 del Trattato di pace tra Italia e Potenze Alleate del 10 febbraio 1947.

La richiesta, al pari della difesa svolta rispetto alla domanda principale, nell’ottica ancora una volta del difetto di giurisdizione, è infondata.

L’art. 77 del Trattato di Pace (reso esecutivo con il D.Lgs.C.p.S. n. 1430/1947) e il successivo Accordo italo-tedesco del 1961 reso esecutivo con il citato d.P.R. n. 1263/1962 disciplinano specifici rapporti patrimoniali di diritto sostanziale concernenti domande giudiziali proposte da cittadini italiani nei confronti della Repubblica Germania o di cittadini tedeschi, “pendenti alla data dell’8 maggio 1945” (art. 77, comma 4). Tali previsioni, che non disciplinano aspetti di giurisdizione (Cass., S.U., n. 14201/2008, n. 1429/2008), non possono avere il contenuto esonerativo – verso il singolo – o di garanzia – verso la Repubblica Italiana – che la RFG ritiene di annettervi.

³ Con l’affermarsi dell’indirizzo di Cass., S.U., n. 5044/2004, poi replicato nel corso della causa in esame dalla decisione sulla giurisdizione del 2008.

⁴ A tutto concedere, valorizzando un passaggio di Cass., n. 142091/2008 potrebbe forse predicarsi temporalmente una facoltà di accesso alla giurisdizione civile interna a seguito delle opinioni dissenzienti allegate alla sentenza Corte EDU 21 novembre 2001, in causa Al-Adsani v. Regno Unito, e dell’*obiter* in motivazione della sentenza, della stessa Corte, 12 dicembre 2002, Kalogeropoulou e altri c/Grecia e RFG, dove si afferma che un principio limitativo dell’immunità dello Stato che si sia reso autore di crimini contro l’umanità potrebbe presumersi [allora] “in via di formazione”. Il risultato non cambia.

Ciò in quanto l'art. 77, come è stato già osservato nella giurisprudenza, fa parte di un Trattato del quale la RFG non è parte e inoltre perché il contenuto, così del Trattato come dell'Accordo, attiene a pretese di natura patrimoniale relative a diritti reali e danni materiali, non anche ai pregiudizi non patrimoniali delle vittime dei crimini di guerra o dei loro eredi.

In particolare, si è osservato che l'Accordo di Bonn del 1961, con il quale le parti hanno inteso definire “tutte le rivendicazioni e richieste della Repubblica Italiana, o di persone fisiche o giuridiche italiane, *ancora pendenti* nei confronti della Repubblica Federale di Germania ... purché derivanti da diritti o ragioni sorti nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945” (art. 2, comma 1) e che ha conseguentemente costituito il Governo italiano garante (“terrà indenne”) per il medesimo ambito oggettivo di regolazione (“per le rivendicazioni e richieste suddette”), ha inteso disciplinare la ripartizione delle somme a suo tempo versate dalla RFG a fronte di un contenzioso, o di pretese, appunto, “pendenti” alla data, rispettivamente del Trattato o dell'Accordo, peraltro senza che sia individuabile alcuna disposizione che possa anche solo indirettamente avere attinenza con la tematica dei diritti risarcitori derivanti da crimini internazionali (in tal senso, Cass. pen., n. 1072/2008; Trib. Torino, n. 3464 del 19.5.2010; Corte app. Firenze, n. 480 dell'11.4.2011; Trib. Firenze, 6.7.2015).

Come si è osservato in questa giurisprudenza appena menzionata, infatti, l'art. 77 del Trattato citato assume ad oggetto la restituzione e rimessione in pristino di beni italiani, il trasferimento di beni germanici in Italia, e – norma qui più rilevante – la “rinuncia” del Governo italiano “ai debiti, a tutte le ragioni di carattere interstatale relative ad accordi conclusi nel corso della guerra e a tutte le domande di risarcimento di perdite o di danni occorsi durante la guerra”; formulazione quest'ultima che non solo testualmente non autorizza ad inserirvi le domande di danno non patrimoniale come quella che ci occupa, ma che non potrebbe per definizione ricomprenderle, stante la delimitazione temporale della “pendenza” della domanda ante-1945, oltre che – lo si ribadisce – per la insostenibilità di una interpretazione che collochi addirittura a ridosso immediato della caduta del regime nazista una tematica, quella dei crimini di guerra e delle loro conseguenze penali e civili, che emergerà solo dopo molto tempo.

Quanto all'Accordo di Bonn, il suo oggetto è il “regolamento di alcune questioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario”, in tema di beni sequestrati, di conti bancari, di marchi d'impresa. La successiva legge n. 607/1964, di applicazione dell'Accordo e di relativa interpretazione autentica (Cass., n. 10002/1993) ha previsto la corresponsione di indennizzi, per i titolari dei diritti o delle ragioni indicati nello stesso testo, all'art. 3, insorti tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945 nei confronti della RFG: e l'art. 3 elenca una serie di poste patrimoniali (risparmi salariali, depositi bancari, crediti documentati, titoli di debito pubblico, banconote) che in nessun modo possono collegarsi alla dimensione risarcitoria che riguarda la presente controversia.

L'estraneità delle fonti di diritto internazionale convenzionale invocate dalla convenuta per sostenere la chiamata in garanzia ne implica il rigetto. Ragioni di equità possono giustificare la compensazione delle spese *inter partes*.

12. L'attore ha proposto la propria domanda esclusivamente nei confronti della RFG.

La domanda della RFG verso l'Italia è basata su titolo convenzionale e certamente non è ipotizzabile l'estensione della domanda principale nei confronti della chiamata in garanzia per titolo diverso da quello, extracontrattuale, su cui si fonda la pretesa del ricorrente.

Tutto ciò considerato, nella richiesta dell'Ufficio di pronuncia nel merito, in ragione della gravità dei fatti e del tempo trascorso sembra possibile aderire alla quantificazione, inevitabilmente equitativa "pura" trattandosi di pregiudizio interiore [sul danno patrimoniale non v'è alcuna allegazione], nella misura richiesta dall'attore ossia nella somma contenuta in euro 25.000 in moneta attuale, con interessi al 4% medio a decorrere dalla data del fatto e rivalutazione secondo il meccanismo di calcolo consolidato in giurisprudenza a partire da Cass., S.U. n. 1712/1995, e con onere della convenuta di rifusione delle spese dei gradi di giudizio a favore del ricorrente, in relazione all'esito finale della controversia. Le spese dei gradi di merito tra RFG e Repubblica italiana sono compensabili.

PER QUESTI MOTIVI

L'Ufficio conclude per:

- l'accoglimento del ricorso, quanto al primo motivo, assorbiti i restanti;
- la decisione nel merito a norma dell'art. 384, comma secondo, c.p.c., con la condanna della convenuta Repubblica Federale di Germania al risarcimento del danno non patrimoniale in favore del Sig. XX1, per il complessivo importo di euro 25.000, oltre interessi al tasso annuale del 4% calcolati sulla somma devalutata alla data del 18 aprile 1945 e rivalutata anno per anno fino alla decisione della Corte di cassazione, oltre al pagamento delle spese processuali per tutti i gradi di giudizio;
- il rigetto della domanda di garanzia proposta dalla Repubblica Federale di Germania nei confronti della Repubblica Italiana, con compensazione delle spese tra le stesse parti.

Roma, 18 giugno 2020

per il Procuratore generale
(Carmelo Sgroi, sostituto)

